



Deliberazione n. FVG/ 75 /2013/PRSE

REPUBBLICA ITALIANA

la

CORTE DEI CONTI

Sezione di controllo della regione Friuli Venezia Giulia

II Collegio

composto dai seguenti magistrati:

CONSIGLIERE: avv. Fabrizio Picotti, con funzioni di Presidente

CONSIGLIERE: dott. Giovanni Bellarosa (relatore)

REFERENDARIO: dott.ssa Oriella Martorana

Deliberazione del 12 luglio 2013

concernente l'esame delle relazioni predisposte dall'organo di revisione economico-finanziaria del Comune di San Vito al Torre sui rendiconti degli esercizi 2008 e 2009, secondo le linee guida approvate dalla Sezione di controllo della regione Friuli Venezia Giulia con le deliberazioni n. 284 del 26 novembre 2009 e n. 12 del 18 aprile 2011 per l'attuazione dell'articolo 1, commi 166 e 167, della legge 23 dicembre 2005 n. 266.

Visto l'articolo 100, comma 2, della Costituzione;

vista la legge costituzionale 31 gennaio 1963, n. 1, e successive modifiche e integrazioni (Statuto speciale della Regione Friuli Venezia Giulia);

vista la legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3, recante modifiche al titolo V della parte seconda della Costituzione;

visto il testo unico delle leggi sulla Corte dei conti, approvato con R.D. 12 luglio 1934, n. 1214 e successive modifiche e integrazioni;

vista la legge 14 gennaio 1994, n. 20, recante disposizioni in materia di giurisdizione e di controllo della Corte dei conti e successive modifiche e integrazioni;

visto il decreto del Presidente della Repubblica 25 novembre 1975, n. 902, così come modificato dal decreto legislativo 15 maggio 2003, n. 125, recante norme di attuazione dello Statuto speciale della Regione Friuli Venezia Giulia in materia di funzioni di controllo della Sezione regionale della Corte dei conti;

visto il Regolamento per l'organizzazione ed il funzionamento della Sezione adottato con le deliberazioni n. 2/sez.pl./2004, n. 5/sez.pl./2004 e n. 232/sez.pl./2011;

visto l'articolo 1, comma 166 e seguenti, della legge n. 266 del 23 dicembre 2005 (legge finanziaria per il 2006), che fa obbligo agli organi di revisione degli enti locali di inviare alle Sezioni regionali di controllo della Corte dei conti relazioni apposite in ordine ai bilanci di previsione e ai rendiconti degli enti medesimi;

visto il decreto-legislativo 18 agosto 2000, n. 267, e successive modifiche ed integrazioni, recante il testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali;

vista la deliberazione di questa Sezione, in adunanza plenaria, n. 2 dell'8 gennaio 2013 avente per oggetto l'approvazione del programma di controllo per l'anno 2013;

vista l'ordinanza presidenziale n. 2 dell'8 gennaio 2013 relativa alle competenze ed alla composizione dei Collegi della Sezione;

viste le deliberazioni della Sezione delle Autonomie n. 12/SEZAUT/2009/INPR del 20 luglio 2009 e n. 15/AUT/2010/INPR del 22 giugno 2010 con le quali sono state approvate le linee guida ed i questionari per l'attuazione dell'articolo 1, commi 166 e seguenti, della legge 23 dicembre 2005 n. 266 (legge finanziaria 2006) relativi, rispettivamente, ai rendiconti degli esercizi 2008 e 2009 degli enti locali;

vista la deliberazione n. 284 del 26 novembre 2009 della Sezione di controllo della regione Friuli Venezia Giulia, con la quale sono state adeguate all'ordinamento regionale le linee guida cui devono attenersi gli organi di revisione degli enti locali nella predisposizione della relazione sul rendiconto 2008;

vista la deliberazione n. 12 del 18 aprile 2011 della medesima Sezione, avente ad oggetto l'adeguamento delle linee guida relative alla relazione degli organi di revisione degli enti locali sul rendiconto 2009;

presa visione delle relazioni inoltrate alla Sezione dall'Organo di revisione del Comune di San Vito al Torre in ordine ai rendiconti 2008 e 2009 e constatato che, per gli obblighi derivanti dal Patto di stabilità interno, tale Comune rientra tra quelli con popolazione inferiore a 5.000 abitanti al 31 dicembre di ciascuno degli anni 2005, 2006 e 2007;

preso atto che negli anni 2007, 2008 e 2009 il predetto Ente non ha optato per l'adesione alle regole del patto di stabilità interno, quale facoltà prevista, rispettivamente, dall'articolo 2, comma 2, del Regolamento approvato con D.P.Reg. 19 marzo 2007, n. 064/Pres., e successive modifiche ed integrazioni, e dall'articolo 12, comma 5, della L.R. 30 dicembre 2008, n. 17 (legge finanziaria regionale per il 2009);

considerato che, sulla base del piano di controllo predisposto dal magistrato istruttore, si procede alla verifica delle relazioni relative al rendiconto 2008 dei Comuni con popolazione inferiore a 5.000 abitanti alla data del 31 dicembre 2006;

ritenuto, in particolare, di accertare se dal rendiconto 2008 del Comune di San Vito al Torre risulti:

- a) il rispetto dell'articolo 1, commi 68 e 69, della legge regionale 28 dicembre 2007, n. 30 (legge strumentale 2008), in materia di spese per il personale;
- b) il rispetto del vincolo di cui all'articolo 119, ultimo comma, della Costituzione (indebitamento per spese di investimento);
- c) il rispetto del limite di indebitamento previsto dall'articolo 204 del TUEL di cui al D.lgs. 267/2000;
- d) il rispetto dei vincoli previsti dall'articolo 208 del D.lgs. 285/1992 con riferimento alle sanzioni amministrative pecuniarie per violazione del codice della strada;
- e) il rispetto dei limiti previsti dall'articolo 2, comma 8, della legge 24 dicembre 2007, n. 244 (legge finanziaria 2008), con riferimento ai proventi delle concessioni edilizie;

f) l'inesistenza di altre gravi irregolarità contabili;

considerato che, con riferimento alla relazione al rendiconto 2009 dell'Organo di revisione del Comune di San Vito al Torre, sulla base del piano di controllo predisposto dal magistrato istruttore, si procede in questa sede alle sotto indicate verifiche sulle risultanze del rendiconto 2009:

- a) rispetto dell'articolo 12, commi 28 - 29, della legge regionale 30 dicembre 2008, n. 17 (legge finanziaria regionale per il 2009), e successive modifiche ed integrazioni, in materia di spese per il personale;
- b) rispetto di altre norme di legge ovvero l'inesistenza di altre irregolarità contabili, in presenza di situazioni di criticità rilevabili dal rendiconto 2008 e che possano risultare significative anche per gli equilibri finanziari dei successivi bilanci dell'ente;

precisato, per quanto attiene entrambe le relazioni al rendiconto 2008 ed al rendiconto 2009, che formeranno oggetto di separato controllo da parte della Sezione il rispetto della normativa e le risultanze dell'attività istruttoria in materia di società ed altri organismi partecipati dagli enti locali;

viste le risultanze dell'istruttoria relativa al controllo svolto sulle relazioni dell'Organo di revisione economico-finanziaria del Comune di San Vito al Torre ai rendiconti 2008 e 2009;

vista la richiesta istruttoria formulata da questa Sezione con nota n. 179 del 25 gennaio 2011;

vista la risposta inviata dall'Organo di revisione con nota del 10 febbraio 2011;

dato atto che le valutazioni ed i rilievi sono formulati sulla base delle dichiarazioni acquisite dagli Organi di revisione e/o di amministrazione dell'ente;

vista l'ordinanza n. 28 del 10 luglio 2013 con la quale è stato convocato il II Collegio;

considerato che a seguito dell'assegnazione, con decorrenza 25 marzo 2013, del Presidente De Salvo ad altro ufficio della Corte dei conti, le funzioni presidenziali sono svolte dal consigliere anziano avv. Fabrizio Picotti;

udito il relatore consigliere dott. Giovanni Bellarosa;

DELIBERA

PARTE PRIMA

In base a quanto comunicato dall'Organo di revisione economico-finanziaria del Comune di San Vito al Torre, relativamente alle precedenti voci a), b), c), d), e) riferite alla relazione al rendiconto 2008 ed alle precedenti voci a) riferite alla relazione al rendiconto 2009, l'istruttoria di controllo può ritenersi, allo stato, per questa parte conclusa senza osservazioni.

PARTE SECONDA

Con riferimento alla relazione dell'Organo di revisione al Rendiconto 2008:

Relativamente alla presenza di residui attivi con elevato grado di anzianità, dall'analisi dei dati riportati nella relazione emerge che i residui attivi di parte corrente (iscritti al Titolo I, II e III delle entrate) originati nell'esercizio 2004 e precedenti (euro 176.399,01) risultano di importo elevato, anche in rapporto alla quota dell'avanzo di amministrazione 2008 non vincolata (pari ad euro 185.988,56). Nel merito, si sottolinea che in sede di verifica della

relazione dell'Organo di revisione al rendiconto 2006 e al rendiconto 2007 era già stata rilevata l'esistenza di residui attivi correnti con alto grado di vetustà, come risulta dalle deliberazioni della Sezione n. 403 del 22 dicembre 2008 e n. 132 del 10 marzo 2010.

In relazione alla sussistenza di tali residui attivi, l'Organo di revisione ha comunicato quanto segue: "L'importo di euro 176.399,01 inerente i residui attivi correnti ante 2004 è relativo per euro 147.114,35 al titolo I, per euro 25.990,27 al titolo II e per euro 3.294,39 al titolo III. Per quanto riguarda il titolo I, l'importo iscritto tra i residui è relativo principalmente a tributi Tarsu e Ici per i quali sono stati emessi i relativi atti di accertamento e/o avvisi bonari, che alla data di approvazione del rendiconto 2008 non erano stati incassati. La motivazione per il mancato incasso è sempre la medesima già evidenziata - anche a codesta Corte in risposta ai questionari - e cioè una sostanziale carenza strutturale all'interno dell'Ente. Relativamente al titolo II, i crediti sono relativi a euro 20.403,70 riguardante un contributo regionale per la promozione e valorizzazione della famiglia per il quale è pervenuta una comunicazione della Regione datata 24 giugno 2009 che prevede la revisione delle posizioni arretrate. In tale titolo sono inoltre iscritti ulteriori crediti verso la Regione per contributi ex Legge 49/1993. Infine, relativamente al titolo III, l'importo dei residui è relativo principalmente a diritti di segreteria arretrati relativi a contratti di compravendita terreni in zona industriale".

La Sezione evidenzia la perdurante esistenza di residui attivi con elevato grado di anzianità, come già rilevata in sede di controllo della relazione dell'Organo di revisione al rendiconto 2006 (deliberazione della Sezione n. 403 del 22 dicembre 2008) e al rendiconto 2007 (deliberazione della Sezione n. 132 del 10 marzo 2010), e sottolinea che il mantenimento di un'elevata massa di residui attivi viola i principi di chiarezza, veridicità ed attendibilità del bilancio in quanto non consente una corretta rappresentazione dei dati finanziari e contabili. Inoltre, la situazione risulta aggravata dalla presenza di un avanzo disponibile appena superiore all'importo di tali partite residuali e pertanto il quadro finanziario dell'Ente risulta fortemente compromesso.

Alla luce di quanto sopra, la Sezione sottolinea l'assoluta necessità di effettuare una puntuale verifica delle ragioni del mantenimento dei residui di cui trattasi nel bilancio, come previsto dall'articolo 228, comma 3, del TUEL di cui al d.lgs. 267/2000.

Relativamente al conto del patrimonio, in sede istruttoria sono state rilevate incongruenze tra i debiti di finanziamento al 31.12.2008 (euro 2.239.910,74) e l'indebitamento totale di fine anno (euro 2.216.212,00 punto II.4 del questionario della tabella che rappresenta l'evoluzione dell'indebitamento).

A seguito di richiesta istruttoria l'Organo di revisione ha comunicato quanto segue: "In relazione a tale punto si rileva come vi sia una differenza tra i due importi pari a euro 23.698,74. Peraltro tale differenza è del medesimo importo anche con riferimento all'anno precedente. La motivazione di un tanto trae origine nel rendiconto relativo all'anno 2007, allorché l'Ente venne autorizzato ad utilizzare dalla Cassa Depositi e Prestiti mutui già concessi con finalità diverse rispetto a quelle originarie. L'importo complessivo di tale diverso utilizzo è stato pari a euro 23.700,00 ed è stato iscritto quale "nuovo mutuo" nel conto del patrimonio

incrementando erroneamente l'importo del debito. Nel dettaglio si trattava della manutenzione straordinaria dell'impianto di riscaldamento della scuola materna per euro 12.000,00, del completamento dell'ampliamento della scuola materna per euro 7.562,40 e del completamento dell'ampliamento della scuola elementare per euro 4.137,60". Inoltre, nel Documento illustrativo, parte integrante della propria relazione, l'Organo di revisione ha precisato che il credito per Iva non risulta mai essere stato rilevato nel conto del patrimonio.

La Sezione rileva che il conto del patrimonio non rappresenta compiutamente la situazione patrimoniale e finanziaria dell'Ente ai sensi dell'art. 230 del T.U.E.L. di cui al D.Lgs. 267/2000 e che ciò costituisce una grave irregolarità contabile. La Sezione rileva, altresì, che il conto del patrimonio era già stato oggetto di pronuncia a seguito del controllo della relazione dell'Organo di revisione al rendiconto 2007, come risulta dalla deliberazione n. 132 del 10 marzo 2010.

Relativamente al mancato aggiornamento dell'inventario, la Sezione rileva che l'Organo di revisione ha dichiarato che l'Ente non è dotato di inventario aggiornato alla chiusura dell'esercizio sullo stato di effettiva consistenza del patrimonio. In particolare, l'Organo di revisione ha comunicato quanto segue: "L'anno dell'ultimo aggiornamento alla data del 31 dicembre 2008 è il 1996. Si evidenzia che, peraltro, l'inventario è stato aggiornato nel 2009".

Pur prendendo atto di quanto comunicato dall'Organo di revisione, la Sezione rileva che il mancato aggiornamento dell'inventario costituisce una grave irregolarità contabile e sottolinea che tale situazione era già stata rilevata in sede di controllo della relazione dell'Organo di revisione al rendiconto 2006 e 2007, come risulta dalle deliberazioni n. 403 del 22 dicembre 2008 e n. 132 del 10 marzo 2010.

PARTE TERZA

Con riferimento alla relazione dell'Organo di revisione al Rendiconto 2009:

I profili di criticità emergenti dalla precedente pronuncia hanno condotto ad una specifica disamina degli equilibri di parte corrente e dei residui attivi con elevato grado di anzianità presenti nel rendiconto 2009. Dall'analisi dei dati riportati nella relazione si rileva una differenza di parte corrente negativa (pari a -54.515,45 euro), coperta con l'applicazione dell'avanzo di amministrazione degli esercizi precedenti (49.974,54 euro) e un saldo di parte corrente al netto delle variazioni anch'esso negativo (-4.540,91 euro). In particolare, la suddetta differenza negativa di parte corrente, che incide per il 25,49% sul risultato di amministrazione 2008, risulta determinante nella diminuzione dello stesso, che passa da euro 213.880,08 nel 2008 a euro 59.328,52 nel 2009. Inoltre, rispetto al biennio precedente si osserva un tendenziale aumento degli impegni di spesa in misura superiore agli accertamenti, come risulta anche negli esercizi 2010 e 2011 (come rilevabile dai questionari dell'Organo di revisione).

Per quanto concerne l'evoluzione dei residui attivi con elevato grado di anzianità, dall'analisi dei dati riportati nella relazione emerge che i residui attivi di parte corrente (iscritti al Titolo I, II e al titolo III delle entrate) in essere al 31 dicembre 2009 ed originati nell'esercizio 2005 e precedenti (euro 213.172,17) risultano di importo elevato, tanto più di

ammontare superiore alla quota dell'avanzo di amministrazione 2009 non vincolata (euro 50.058,94) sommato all'avanzo vincolato per inesigibilità dei residui attivi (euro 5.000,00).

Inoltre, nel Documento illustrativo l'Organo di revisione ha precisato che sussiste la presenza, tra i residui attivi dei titoli I e III, di crediti risalenti ad annualità antecedenti il 2005, per l'ammontare di euro 136.294,94 (titolo I) e euro 3.294,39 (titolo III), di entità tale da assorbire l'avanzo disponibile applicato al bilancio 2010.

La Sezione rileva che l'intera situazione descritta è caratterizzata da evidenti criticità che compromettono fortemente l'attendibilità del quadro finanziario dell'Ente. Nella formazione del risultato positivo della gestione di competenza dell'esercizio 2009, ma anche degli esercizi 2010 e 2011, risulta determinante l'applicazione dell'avanzo di amministrazione costituito da una cospicua incidenza di residui attivi di remota provenienza che rendono aleatoria l'effettiva composizione dell'avanzo medesimo.

Pertanto, la Sezione ribadisce di avviare immediatamente un analitico esame delle ragioni di mantenimento dei residui di cui trattasi nel bilancio, come previsto dall'articolo 228, comma 3, del TUEL di cui al d.lgs. 267/2000, comunicandone gli esiti.

Relativamente al conto del patrimonio, la Sezione rileva che l'Organo di revisione ha dichiarato che il conto del patrimonio non rappresenta compiutamente la situazione patrimoniale e finanziaria dell'Ente ai sensi dell'art. 230 del T.U.E.L.. L'Organo di revisione, nel Documento illustrativo, riporta la medesima nota indicata nel rendiconto 2008: "Il credito per Iva non risulta mai essere stato rilevato nel conto del patrimonio e relativamente ai debiti di finanziamento si rileva una differenza, pari a euro 23.698,74, fra i valori del debito al 31.12.2009 e l'ammontare dei debiti di finanziamento come risultanti dal conto del patrimonio".

Con richiamo alla propria pronuncia in materia di cui alla parte seconda della presente deliberazione, la Sezione rileva, anche nell'esercizio 2009, una grave irregolarità contabile nel conto del patrimonio, che permane anche negli esercizi 2010 e 2011.

DISPONE

che copia della presente deliberazione sia trasmessa al Consiglio comunale, al Sindaco e, per conoscenza, all'Organo di revisione dell'Ente, ricordando che le misure consequenziali adottate devono essere comunicate a questa Sezione di controllo nei modi di legge.

Incarica inoltre la segreteria di pubblicare la presente deliberazione sul sito web della Sezione e di curare gli adempimenti necessari per la pubblicazione sul sito web istituzionale della Corte dei Conti.

Così deciso in Trieste nella Camera di Consiglio del 12 luglio 2013.

Il Relatore
f.to Giovanni Bellarosa

Il Consigliere anziano con funzioni di Presidente
f.to Fabrizio Picotti

Depositata in Segreteria in data 17 luglio 2013.

Il preposto al Servizio di supporto
f.to dott. Andrea Gabrielli